



**COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**CONTRATTO INTEGRATIVO
DECENTRATO DEL PERSONALE
DIPENDENTE
ANNO 2018**

A seguito del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sull'ipotesi di C.C.D.I. in data 21.03.2018 ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e a seguito della deliberazione n. 31 del 23.03.2018, con la quale la Giunta Esecutiva ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente, il giorno 24.05.2018 alle ore 12,00 ha avuto luogo l'incontro tra:

- la Delegazione trattante di parte pubblica di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 20 del 07.03.2018, composta dal Segretario della Comunità Montana, dottoressa Giulia Vetrano
- e la Delegazione di parte sindacale, composta dal rappresentante dell'Organizzazione sindacale CISL, firmataria del CCNL, signor Enzo Cerri

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il presente C.C.D.I. del personale dipendente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera.

Art. 01 – Oggetto e durata del contratto integrativo decentrato

Il presente contratto integrativo decentrato si applica a tutto il personale dipendente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera che non sia già titolare di posizione organizzativa.

Sono destinatari del contratto integrativo decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente a tempo indeterminato.

Il presente contratto integrativo decentrato ha la validità di anni uno, per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018.

Art. 02 – Quantificazione del fondo anno 2018

Il fondo per l'anno 2018 viene costituito nel rispetto dell'art.31 del CCNL 22.01.2004 e del Decreto Legislativo n. 75 del 25.05.2017 articolo 23, comma 2: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

e comma 3: *“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”*

Il fondo viene quantificato nelle seguenti somme:

- | | | |
|---------------------|------|------------|
| - Risorse stabili | Euro | 11.857,36= |
| - Risorse variabili | Euro | 11.250,00= |

Art. 03 – Destinazione del fondo anno 2018

Per il 2018 la destinazione del fondo è così stabilita:

- la somma di Euro 469,14= all'attribuzione della produttività collettiva;
- la somma di Euro 400,00= all'attribuzione della produttività individuale e quindi alla realizzazione del progetto di cui al successivo articolo 4);
- la somma di Euro 1.250,00= all'attribuzione dell'indennità di responsabilità ex art. 17, comma 2, lettera f) di cui al Decreto del Presidente della Comunità Montana n. 1 del 06.02.2018 al coordinatore dell'Ufficio di Piano dei Servizi alla Persona, dott.ssa Lara Malugani.

Preso atto che con la deliberazione della Giunta esecutiva n. 53 del 29.07.2010, esecutiva, è stato approvato il regolamento per la valutazione della performance dei dipendenti (allegato C del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici), si dà atto che il riconoscimento della produttività avverrà secondo il sistema di valutazione previsto da detto regolamento con cui la Comunità Montana ha dato esecuzione al D. Lgs. 150/2009.

I compensi di cui all'art.18 della L. 109/94 e succ. modifiche sono ripartiti nel limite delle sole somme trasferite e sulla base del Regolamento che dovrà essere approvato dalla Giunta esecutiva.

Art. 04 - Produttività individuale

Il Contratto integrativo decentrato può individuare per ciascun dipendente dei progetti in base al disposto di cui all'art.15 comma V CCNL 1999, e ne stabilisce l'entità economica.

Per l'anno 2018 viene attribuita alla dipendente Alice Marcati la realizzazione di un bollettino informativo a carattere periodico allo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini attraverso una corretta comunicazione inerente l'attività dell'Amministrazione e gli aspetti sociali, culturali, politici ed associativi caratterizzanti il territorio e la comunità. Il progetto dovrà essere improntato a criteri di stretta funzionalità con le finalità perseguite dall'Ente ed a attenta valutazione in termini di economicità, efficienza ed efficacia.

Per la valutazione della realizzazione del progetto e per le modalità di erogazione del compenso spettante, si rimanda a quanto già stabilito all'art.3).

Art. 05 - Modalità di calcolo delle assenze

Dall'importo totale che ogni dipendente dovrà percepire, verranno detratte le assenze effettuate per malattia superiori a 15 giorni su base annua o permessi non retribuiti, dividendo l'importo per 365 e moltiplicandolo per i giorni di assenza. Per i dipendenti in aspettativa per maternità verrà riconosciuto periodo di effettivo servizio quello relativo all'astensione obbligatoria; il periodo di astensione facoltativa viene considerata assenza. Ai dipendenti collocati in interdizione dal lavoro per infortunio sul lavoro, verrà riconosciuto il periodo come effettivo servizio.

Art. 06 - Controllo di compatibilità dei costi


Il controllo della compatibilità dei costi del presente contratto integrativo decentrato con i vincoli di bilancio è effettuato dal Revisore del conto.

A tal fine, l'ipotesi di contratto corredata da apposita attestazione di copertura finanziaria redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario è inviata al revisore del conto per eventuali rilievi.

Trascorsi 15 giorni senza rilievi il presente contratto decentrato verrà sottoscritto.

Art. 07 - Trasmissione all'ARAN

Dopo la sottoscrizione il presente contratto integrativo verrà trasmesso all'ARAN



Letto approvato e sottoscritto

24 MAG. 2018

Barzio, li _____


IL SEGRETARIO
Dott.ssa Giulia Vetrano

Il Rappresentante della CISL
Enzo Cerri







COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

**OGGETTO: CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE PER L'ANNO 2018
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il CCNL 1998/2001 del Personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;

ATTESO che il Responsabile del Servizio Finanziario deve esprimere il proprio parere attestante la copertura finanziaria sul contratto decentrato di lavoro previsto dal CCNL citato;

VISTO il Contratto Decentrato del Personale Dipendente relativo all'anno 2018 predisposto dalla Delegazione trattante dell'Ente;

ESPERITA l'istruttoria di competenza ed esaminato lo stesso sotto il profilo del contenuto finanziario in funzione della sua copertura con i mezzi di bilancio;

VISTI gli artt. 49 e 151 del D.lgs.vo del 18.08.2000 n. 267

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed inoltre

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa contenuta nel Contratto Integrativo Decentrato del Personale Dipendente relativo all'anno 2018.

Barzio, li 21 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Martina Coppo





REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 04/2018

Il giorno ventuno del mese di marzo dell'anno duemiladiciotto, presso gli uffici della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, alla presenza della Responsabile del Servizio Finanziario - Rag. Mariarita Coppo, è presente il sottoscritto Rag. Roberto Morelli - Revisore dei Conti, nominato con delibera dell'Assemblea Comunitaria n. 08/2015 del 23 aprile 2015 per il triennio decorrente dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2018, per esprimere il parere di competenza in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa dell'esercizio 2018 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (*ex art. 5, comma 3 del CCNL 1° aprile 1999 ed art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.*).

Premesso che in data 21 marzo 2018 è stata trasmessa al sottoscritto, per le vie brevi, l'ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato del personale dipendente anno 2018 che dovrà essere sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e le organizzazioni e rappresentanze sindacali.

Visto l'art. 5, comma 3 del CCNL 1° aprile 1999 il quale dispone che: "*[...] il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio dei Revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto [...]*".

Visto l'art. 40, comma 3-*sexies* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. il quale dispone che: "*[...] a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1 [...]*".

Visto l'art. 40-*bis*, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. il quale dispone che: "*[...] il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle*

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti, dal Collegio Sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo [...]".

Visto l'art. 2, comma 32 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 quale dispone che: "[...] a decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa [...]".

Visto l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale dispone che: "[...] nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 [...]".

Visti i vari resoconti delle riunioni ed i relativi chiarimenti forniti dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali - Arconet, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'articolo 3-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Visto il Regolamento di contabilità armonizzata, deliberato con atto dell'Assemblea Comunitaria n. 039/2016 del 12 dicembre 2016 e, in particolare, l'art. 51 "Pareri dell'Organo di revisione".

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, deliberato con atto del Consiglio Direttivo n. 0177/1998 del 12 novembre 1998, modificato da ultimo con atto della Giunta Esecutiva n. 05/2015 del 29 gennaio 2015 avente ad oggetto: "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici - dotazione organica - norme di accesso".

Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni, deliberato con atto dell'Assemblea Comunitaria n. 06/2013 dell'08 febbraio 2013.

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 086/2017 del 18 ottobre 2017 avente ad oggetto: "Aggiornamento al Documento unico di programmazione e schema di Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 - approvazione".

Visto il proprio verbale n. 016/2017 del 23 ottobre 2017, contenente il parere di competenza sul Bilancio di previsione 2018/2020 (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e sul Documento unico di programmazione - DUP 2018/2020 (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione dell'Assemblea Comunitaria n. 038/2017 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto: *"Aggiornamento al Documento unico di programmazione 2018/2020 - esame, discussione e approvazione"*.

Vista la deliberazione dell'Assemblea Comunitaria n. 039/2017 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto: *"Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 - esame, discussione e approvazione"*.

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 09/2018 del 25 gennaio 2018 avente ad oggetto: *"Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 (PTPCT) – esame, discussione e approvazione"*.

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 020/2018 del 07 marzo 2018 avente ad oggetto: *"Delegazione trattante di parte pubblica. Nomina"*.

Considerato che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'esercizio 2018, sono determinate, come evidenziato negli allegati disponibili:

1. in Euro 11.857,36 risorse stabili;
2. in Euro 11.250,00 risorse variabili;

e sono pari, complessivamente, ad Euro 23.107,36.

Esaminato il contenuto della predetta ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato del personale dipendente anno 2018 in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Visto il parere di regolarità contabile *ex artt. 49 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267* rilasciato in data 21 marzo 2018 dalla Responsabile del Servizio Finanziario - Rag. Mariarita Coppo la quale attesta inoltre: *"[...] la copertura finanziaria della spesa contenuta nel Contratto Integrativo Decentrato del personale dipendente relativo all'anno 2018 [...]"*.

Verificata la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.


Il Revisore dei Conti attesta la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa di cui alla predetta ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato del personale dipendente anno 2018, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Il Revisore dei Conti, richiamato da ultimo il proprio verbale n. 016/2017 del 23 ottobre 2017, ribadisce la necessità di monitorare costantemente il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 562 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. con riferimento alla riduzione/contenimento

degli oneri connessi al personale dipendente assicurando che: “[...] per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008 [...]”.

Il Revisore dei Conti invita, infine, i competenti organi a definire obiettivi misurabili e raggiungibili onde evitare, sia in sede di negoziazione che in sede di valutazione, un’eccessiva discrezionalità che porti ad erogare incentivi sulla base di criteri non sufficientemente oggettivi o, comunque, interpretabili quale ordinaria attività da svolgere slegata da parametri di produttività, ciò anche alla luce delle recenti disposizioni normative.

Barzio, 21 marzo 2018

Il Revisore dei Conti

Rag. Roberto Morelli